



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 29-11-2022 Numero 81

Oggetto:	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024.AGGIORNAMENTO.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass
SERVI LUIGI	SINDACO	Presente
DI BATTISTA ANTONIO	VICE SINDACO	Assente
NISII LINO	ASSESSORE	Presente

presenti n. 2 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO dott. DI PATRIZIO MATTEO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig SERVI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 12-11-2022: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato f.to: SERVI LUIGI
--

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 12-11-2022: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato f.to: SERVI LUIGI
--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68”;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che:
“1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinò comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

Tenuto conto di quanto previsto:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- dall'accertamento delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali, che ha dato esito negativo e che, conseguentemente, non sono presenti nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che

per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

- dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 nel quale si precisa che le mobilità in uscita non costituiscono cessazioni;
- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27/03/2015 relativa all'attuazione della mobilità per interscambio o compensazione;
- dal comma 993 dell'art.1 Legge di Bilancio 2021 secondo il quale *“993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di*
- dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante *“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, nel quale si legge testualmente:*
“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime,

in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Richiamato il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

Dato atto che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- in data 08 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni pubbliche;

Considerato che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno. Nello specifico, infatti, questo diviene l'atto programmatico che deve:

1. coordinarsi ed essere coerente rispetto la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
2. ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili;
3. perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
4. tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

Accertato che le facoltà assunzionali sono definite dal D.l. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Verificato che, secondo il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020:

- ai sensi dell'art.3 il Comune di Fano Adriano rientra nella lett. a);
- ai sensi dell'art.4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Fano Adriano è il 29,50% rispetto alle entrate correnti;
- ai sensi dell'art.5, tabella 2, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2021 del Comune di Fano Adriano è il 33,00%;
- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Fano Adriano è il 33,50%;

Considerato che il Comune di Fano Adriano, in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, presenta un **RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI pari al 23,39%** come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato "Capacità assunzionale";

Preso atto che la spesa di personale:

- è inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 (29,50%);
- è inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 (33,50%);

Verificato che:

- i resti assunzionali per il periodo 2020-2021 sono pari ad euro 31.208,85;
- la capacità assunzionale massima per il Comune di Fano Adriano nell'anno 2022 è pari ad euro 270.134,22;
- l'importo massimo ex DL 78/2010 della spesa di personale flessibile anno 2009 è pari ad **euro 41.376,02**;

Considerato che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/04/2017) individua i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019 e che per la fascia demografica fino a 499 a abitanti, nella quale rientra la popolazione del Comune di Fano Adriano alla data del 31/12/2019, prevede un rapporto medio dipendenti popolazione di 1/59;
- il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 (n. 5 unità) e la popolazione del Comune di Fano Adriano alla data del 31/12/2020 (abitanti n. 269) è pari ad **un dipendente ogni 1/53 abitanti**

Rilevato che la ricognitoria avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2022-2024, evidenzia:

- ï che le risorse umane attualmente impiegate risultano necessarie per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- ï che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un'ottica di una costante razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;
- ï che **non risultano eccedenze di personale**, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali e, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato altresì che è volontà di questa amministrazione non aumentare le spese del personale se non prioritariamente nei Settori ove c'è totale assenza di personale e conseguentemente rideterminare i fabbisogni del personale di tutti gli uffici e dei servizi per il triennio 2022/2024 al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e umane disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Dato atto che il Comune di Fano Adriano:

- ï ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;

- ì ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 con delibera di giunta comunale n. 39 del 10/06/2020;
- ì ha approvato il Piano della performance per il triennio 2020-2022 con delibera di G.C. n. 41 del 10/06/2020 ed è in fase di definizione il Piano della performance per il triennio 2022-2024;
- ì ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 aggiornamento (allegati A e B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2022-2024, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

Accertata la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente, così come proposto dall'Area Finanziaria nei documenti allegati;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visti altresì

- -l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- -l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro*

dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”

Verificato che il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha espresso in data Prot. n. parere
sui documenti di programmazione del fabbisogno di personale che
viene allegato al presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il Comune di **Fano Adriano** rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un **RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 23,39%** come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato **“Capacità assunzionale” in quanto tale indice è**

- i inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 (29,50%) (A);
- i inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 (33,50%) (B);

Di dare atto altresì che:

- i l'amministrazione comunale per il triennio 2022/2024 può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ;
- i che il tetto massimo di spesa per il personale a tempo determinato ex DL 78/2010 è stato quantificato in € **41.376,02** pari al 100% della spesa a tempo determinato certificata nell'annualità 2009;

di approvare, alla luce di quanto sopra, il **Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2022/2024. Aggiornamento.**, come previsto nel documento allegato “A e B” della presente deliberazione, con valore integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di

questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

di prendere atto che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

di incaricare il responsabile dell'area finanziaria per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to DI PATRIZIO MATTEO

Il SINDACO
F.to SERVI LUIGI

Prot. n. _____

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è stata compresa nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) ;
- ☐ La presente deliberazione, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. _____ facciate e, da n. _____ allegato/i di cui si occupano n. _____ pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

➤ che la presente deliberazione:

- ☐ E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)
- ☐ E' stata esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sezione di Teramo nella seduta del _____, al prot. n. _____ .

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio